



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

I.I.S. LICEO ARTISTICO STATALE "SAN LEUCIO" (CE)

Via P. Tenga, 116 - 81100 - CASERTA

Distr. Scol. N. 12 - Cod. I.I.S. CEIS042009 - Cod. Fisc. 93098380616

Tel. 0823304 917 - Fax 0823361565 - Tel/Fax Presidenza 0823362304

e-mail: ceis042009@istruzione.it - pec: ceis042009@pec.istruzione.it

LICEO ARTISTICO STATALE SAN LEUCIO - Cod. Istituto CESD042016

LICEO ARTISTICO CORSO PER ADULTI - Cod. Istituto CESD04250E

Sede Succursale - Viale Melvin Jones Ex Saint Gobain - 81100 - CASERTA - Tel. 0823326095

Sito web: <https://isasanleucio.edu.it/>



Alla vicepresidenza
SEDI CENTRALE e SUCCURSALE

Alle/Ai docenti

Al personale ATA

Alle studentesse e agli studenti e alle loro famiglie

IIS Liceo Artistico "San Leucio" - CASERTA

sul sito web: www.isasanleucio.edu.it

sul R.E.

Agli Atti

OGGETTO: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza - Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 e Circolare applicativa del Ministero dell'Istruzione, prot. 620 del 28.03.2022

Si comunica agli utenti in indirizzo, che sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 24 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza". Il Decreto è disponibile nell'area del sito della scuola: www.isasanleucio.edu.it #IoTornoaScuola.

In tale Decreto-Legge vengono previste le disposizioni da applicare in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo **1° aprile**.

Il provvedimento contiene, accanto a misure di carattere generale (comportamenti da assumere in caso di isolamento e AUTOSORVEGLIANZA, utilizzo dei dispositivi di protezione, graduale superamento del GREEN PASS BASE e di QUELLO RAFFORZATO), **altre che riguardano la scuola** (obblighi vaccinali per il personale scolastico, nuove modalità di gestione dei casi di positività nel sistema di educazione, scolastico e di formazione, ecc.).

Purtuttavia il Decreto preserva, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario. Potranno a tale scopo essere adottate una o più ordinanze che contengano misure derogatorie in relazione all'andamento dell'epidemia.

Il percorso per il graduale ritorno all'ordinario prevede alcuni STEP:

- fine del sistema delle zone colorate
- graduale superamento del GREEN PASS

- eliminazione delle quarantene precauzionali

Le regole generali di sicurezza

Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive.

È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al COVID o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°

Sarà possibile svolgere uscite didattiche, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Fino al 30 aprile p.v. si potrà accedere all'Istruzione scolastica esibendo il cosiddetto GREEN PASS BASE (vaccinazione, guarigione o test).

Gestione dei casi di positività

Scuola secondaria di II grado

- In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le studentesse e gli studenti è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.
- In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Didattica digitale integrata per alunni in isolamento

- Le studentesse e gli studenti, in isolamento per infezione da COVID, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell'alunna/o maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunna/o.
- La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Obbligo vaccinale del personale

- Fino al 15 giugno resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante "l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni

dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale". In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica.

Accesso ai luoghi di lavoro da parte del personale della scuola

- Viene sostituito integralmente l'articolo 4-quinquies del Decreto-Legge 44/21. Per tutti i lavoratori della scuola (dirigenti scolastici, docenti, educatori ed ATA) in caso di inadempienza nei confronti dell'obbligo vaccinale è prevista la sanzione pecuniaria di 100 euro. I medesimi lavoratori, fino al 30 aprile 2022, per accedere al luogo di lavoro devono possedere la certificazione verde da vaccinazione, guarigione o test (cosiddetto GREEN PASS base).

Esenzione dall'obbligo vaccinale

- Non permane l'obbligo di vaccinazione in relazione ai casi di accertati pericoli per la salute collegati a specifiche documentate condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione.

L'organico COVID

- **L'organico viene prorogato**, in base al Decreto Legge pubblicato lo scorso 21 marzo 2022, **fino alla fine delle lezioni**, ovvero non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022.

Valutazione degli apprendimenti

La valutazione degli apprendimenti periodica e finale oggetto di attività didattica svolta in presenza o a distanza per l'a.s. 2021/22 produce gli stessi effetti previsti dalle norme in materia di valutazione delle istituzioni scolastiche del primo ciclo (D.Lgs. 62/17) e dalle norme in materia di valutazione delle istituzioni scolastiche del II ciclo (D.P.R. 122/2009 e D.Lgs. 62/17).

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(dott.^{ssa} prof.^{ssa} Immacolata NESPOLI)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.